

Dimissioni del Presidente del Consiglio in assenza di disciplina locale: i poteri spettano al vice

Scritto da Interdata Cuzzola | 28/04/2021

In caso di dimissioni del presidente del Consiglio comunale, se nulla è stabilito dallo Statuto comunale o dal regolamento per il funzionamento del Consiglio, devono ritenersi fermi i poteri sostitutivi del vice presidente ai fini della convocazione e della presidenza della seduta successiva: è quanto affermato in un parere del Ministero dell'Interno pubblicato lo scorso 20 aprile (link: <https://dait.interno.gov.it/pareri/98885>).

Su analoghe ipotesi di lacuna della normativa locale già in precedenza il Ministero dell'Interno aveva affermato che è applicabile al Presidente del Consiglio il regime disposto dal legislatore statale per le dimissioni dei consiglieri comunali, che ne prevede l'immediata efficacia e l'irrevocabilità una volta portate a formale conoscenza del destinatario, *"restando, comunque fermi i poteri sostitutivi demandati ai supplenti nel caso di assenza del titolare"* (parere del 25 gennaio 2017).

Le dimissioni, infatti, essendo personali, non investono la posizione del vice presidente, il quale interviene per la convocazione e la presidenza della successiva seduta, nella quale si procederà alla nomina del nuovo Presidente.